



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, ^{10.07.1997} _____ '_____' _____

A/ LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

Divisione XVII *Sez.*
Prot.N. 5172058 *Allegati*

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

A.2.16

OGGETTO: CANONI DEMANIALI MARITTIMI - RITARDI NEL
VERSAMENTO

CIRCOLARE N°61

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

AUTORITA' PORTUALI

LORO SEDI

e, per conoscenza:

COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

S E D E

PRESIDENTI DELLE REGIONI

LIGURIA - TOSCANA - LAZIO -

CAMPANIA - BASILICATA-

CALABRIA - PUGLIA - MOLISE -

ABRUZZO - MARCHE - VENETO -

EMILIA ROMAGNA -

FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel corso di alcune verifiche amministrativo contabili eseguite presso le Capitanerie di Porto, è stata rilevata la mancata corresponsione di interessi nei casi di ritardo nel versamento dei canoni, dovuto alla tardiva emissione degli ordini di introito da parte dei competenti uffici delle Capitanerie di Porto.

Esaminata la questione anche in relazione ai quesiti pervenuti da alcune Capitanerie di Porto, si ritiene -stante il

suo carattere generale ed al fine di garantire l'uniformità di comportamento- di dover impartire, acquisito anche il conforme parere del Ministero delle Finanze, le disposizioni che seguono.

Occorre preliminarmente rammentare il principio generale secondo il quale affinché si producano interessi di pieno diritto (c.d. interessi corrispettivi che sono dovuti sulla base della naturale fecondità del denaro) occorre che il credito sia liquido ed esigibile (art. 1282 c.c.).

Il credito è liquido quando l'ammontare sia determinato o determinabile attraverso un processo di puro calcolo sulla base di elementi aritmetici. E' evidente che dal punto di vista del concessionario, il canone risulta determinato soltanto al momento in cui questi viene nel materiale possesso dell'ordine di introito, nè è determinabile in quanto i parametri per la sua formazione sfuggono alla stessa conoscenza dell'Autorità Marittima periferica fin quando, per esempio, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione non abbia resa nota con proprio decreto, la media dei valori di svalutazione della lira, comunicati dall'ISTAT, la cui percentuale costituirà, per l'anno successivo, l'incremento delle misure unitarie dei canoni così come disposto dall'art. 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400.

Nel caso che qui si tratta, chiarito che sia la liquidità che la esigibilità del canone dipendono da atti dell'Amministrazione, occorrerà distinguere tra le due possibili fattispecie.

Può verificarsi che il ritardo sia imputabile a fatto del concessionario. E' questo il caso in cui la Capitaneria di Porto abbia emesso l'ordine di introito ed il concessionario non abbia provveduto al tempestivo conseguente versamento del canone.

Può, altresì, verificarsi che il ritardo non sia imputabile al concessionario, ma dipenda da una tardiva emissione dell'ordine di introito da parte dell'Autorità Marittima.

E' evidente che soltanto nel primo caso sarà legittima la richiesta di corresponsione di interessi successivamente al decorso di un periodo di 20 giorni dalla data di emissione dell'ordine di introito che si ritiene congruo perchè il concessionario sia posto nelle condizioni di provvedere.

Nel secondo caso, non potendosi riscontrare la liquidità e l'esigibilità del credito, non potrà che procedersi, più

propriamente, alla attualizzazione dell'importo originario del canone mediante l'applicazione dei noti indici ISTAT di svalutazione dei valori della lira.

Ciò premesso si dispone che codesti Comandi, in presenza delle due diverse fattispecie emettano gli ordini di introito in tempo utile per evitare ritardi che risulterebbero non imputabili ai concessionari, secondo le seguenti indicazioni:

a) nel primo caso l'ordine di introito conterrà l'indicazione della misura del canone e l'invito all'Ufficio del Registro ad applicare automaticamente gli interessi per il periodo compreso tra il ventunesimo giorno successivo alla data di emissione dell'ordine di introito e la data di effettivo versamento, specificando che gli importi relativi agli interessi dovranno affluire in un capitolo di entrata diverso da quello relativo ai canoni demaniali;

b) nel secondo caso invece l'ordine di introito indicherà la misura del canone originariamente prevista, l'aumento derivante dall'attualizzazione e l'invito all'Ufficio del Registro di imputare, in questo caso, l'importo complessivo al capitolo concernente i canoni demaniali marittimi.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTOILIBERTI

RAGIONERIA CENTRALE
PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
VISTO N. 986 ANNO FIN.1997
Roma, li 24.07.1997
p.il Direttore della Ragioneria Centrale
F.to Eleio RUGGIERO

per copia conforme all'originale
Capitano di Fregata(CP)
Giovambattista DOMINICI

DOM/15/cir004
C.F.(CP) DOMINICI / 06-59084419/4113